



GIUNTA REGIONALE
DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
DPH003 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
UFFICIO AGENZIA DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI GRANDI EVENTI
(art. 40 Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 - D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.)

ANNO 2019

Art. 1
(Finalità)

1.1. Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2019 criteri e modalità per la concessione di contributi ai grandi eventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 55/2013 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. nonché dall'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 603 del 15 ottobre 2019.

1.2. Le risorse destinate all'attuazione del presente avviso ammontano complessivamente ad euro 440.000,00.

Art. 2
(Soggetti Beneficiari)

2.1. I contributi sono concessi ad Enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2.2. I soggetti di cui al comma 1 non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

Art. 3
(Grandi eventi ammissibili al finanziamento)

3.1. È ammissibile a contributo il grande evento, di carattere culturale e artistico, relativo a spettacoli, rassegne, premi e mostre, che presenta almeno due delle seguenti caratteristiche elencate all'art. 6 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.:

- a) rilevanza o popolarità a livello culturale, storico istituzionale;
- b) ampia risonanza nei mezzi di comunicazione almeno a livello nazionale;
- c) partecipazione di personalità di rilievo nazionale o internazionale.

3.2. Il grande evento deve essere realizzato nel periodo compreso **tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019**.

3.3. Le spese sostenute per la realizzazione del grande evento devono essere superiori ad euro 25.000,00.

Art. 4 **(Eventi non ammissibili)**

4.1. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicati:

- a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
- b) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla L.R. 55/2013;
- c) congressi di partiti e sindacati;
- d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
- e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
- f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
- g) corsi di formazione e aggiornamento, stage ed iniziative promozionali di carattere commerciale;
- h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.

4.2. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile qualora prevalgano le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.

4.3. Sono, altresì, ritenute inammissibili le istanze:

- i) redatte in modo incompleto o non conforme allo schema allegato all'Avviso di cui all'art. 5 comma 2 lettera e) del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.;
- j) presentate da enti diversi da quelli di cui all'art 2 del presente atto di indirizzo;
- k) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
- l) non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- m) pervenute oltre il termine indicato nell'Avviso;
- n) non in possesso di almeno due delle caratteristiche indicate dall'art. 6 "Definizione di Grande Evento" del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.;
- o) che presentano un bilancio di spesa inferiore a 25.000,00 euro. Qualora il predetto limite non venga rispettato in sede di rendicontazione si procederà alla revoca del contributo.

Art. 5
(Importo dei contributi concedibili)

5.1 Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. i limiti massimi di contributo rapportati ai limiti minimi di spesa sono i seguenti:

- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 25.000,00;
- massimo € 10.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 50.000,00;
- massimo € 20.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 75.000,00;
- massimo € 25.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 100.000,00.

Art. 6
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

6.1. Le istanze di contributo devono essere redatte utilizzando, **a pena di inammissibilità**, l'allegato A al presente Avviso - **Istanza per la concessione di contributo** - reperibile sul sito istituzionale della Giunta Regionale www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

6.2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*); per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

6.3. Le istanze di contributo devono pervenire perentoriamente, **a pena di irricevibilità**, entro le ore **13:00 del giorno 14 novembre 2019** con una delle seguenti modalità:

1. raccomandata A/R ovvero corriere ovvero consegna a mano

all'indirizzo:

Servizio Beni e Attività Culturali - Agenzia di Avezzano e Rocca Di Mezzo, via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5 - 67051 Avezzano (L'Aquila).

Sulla busta contenente l'istanza deve essere apposta la dicitura: **"Istanza per la concessione di contributi art. 40 L.R. 55/2013 - anno 2019 - Grandi Eventi"**;

2. invio tramite pec all'indirizzo dph003@pec.regione.abruzzo.it.

Nell'oggetto della pec deve essere indicato: **"Istanza per la concessione di contributi art. 40 L.R. 55/2013 - anno 2019 - Grandi Eventi"**.

Nel procedimento di invio telematico il gestore Pec, rilascerà una **"ricevuta di accettazione"**. Questo documento ha lo stesso valore

giuridico assunto dalla “ricevuta di spedizione” nelle notifiche tramite posta. Successivamente, quando il messaggio verrà consegnato alla casella Pec del destinatario, il gestore di quest’ultimo emetterà una “**ricevuta di avvenuta consegna**”, la quale rappresenta l’unico documento idoneo a comprovare l’avvenuta consegna dell’istanza. **Pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario accertarsi di essere in possesso di entrambe le ricevute sopraindicate.**

6.4 Il Servizio competente trasmetterà eventuali comunicazioni relative al presente Avviso all’indirizzo di posta elettronica (pec o peo) riportato dal soggetto richiedente nell’istanza.

6.5. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale della Giunta Regionale, e pertanto si richiede agli istanti di consultare periodicamente il seguente link: www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Art. 7 (Istruttoria delle istanze)

7.1. Il Servizio competente, entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, procederà alla verifica della rispondenza delle stesse ai punti i), j), k), l), m) dell’art. 4 del presente avviso, ai fini dell’ammissibilità alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione tecnica.

Art. 8 (Commissione tecnica)

8.1. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, il Direttore del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica, di cui all’art. 8 del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii., per la valutazione delle proposte ammesse.

Art. 9 (Valutazione delle proposte ammesse)

9.1. La Commissione tecnica verifica la presenza di almeno due delle caratteristiche indicate dall’art. 6 “*Definizione di Grande Evento*” del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii..

9.2. La Commissione tecnica, a seguito della conclusione della suddetta verifica, valuta le istanze ammesse sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell’art. 10 del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii. come riportati nell’Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 603 del 15 ottobre 2019 e sottoindicati:

elementi di valutazione		punteggio attribuibile
periodicità degli eventi proposti	periodicità superiore a 15 anni	5
	periodicità da 6 a 15 anni	3
	periodicità fino a 5 anni	1
rilevanza degli eventi proposti (max 15 punti)	rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale	max 6
	risonanza nei mezzi di comunicazione	max 6
	personalità di rilievo nazionale o internazionale	max 3

cofinanziamento del proponente con risorse proprie (max 5 punti)	dal 40,60% al 50%	max 5
	dal 30,60% al 40%	max 3
	dal 20% al 30%	max 2

9.3 L'elemento di valutazione "Rilevanza degli eventi proposti" è specificato nei seguenti sottoelementi:

elementi di valutazione		sottoelemento	punteggio attribuibile
rilevanza degli eventi proposti (MAX 15 PUNTI)	rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale	adeguata	2
		media	4
		elevata	6
	risonanza nei mezzi di comunicazione <i>(per mezzi di comunicazione devono intendersi: Quotidiani e riviste, Radio e televisione, Internet)</i>	locale	2
		regionale	4
		nazionale	6
	personalità di rilievo nazionale o internazionale	nazionale	2
		internazionale	3

9.4. La Commissione tecnica conclude le suddette fasi entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento delle istanze da parte del Servizio competente.

Art. 10 **(Graduatorie beneficiari e accettazione contributo)**

10.1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari. In caso di parità di punteggio la Commissione tecnica procede a sorteggio.

10.2. La Commissione tecnica predispone la graduatoria in termini di eventi ammessi a contributo ed eventi ammissibili nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili.

10.3. La Commissione tecnica trasmette, le graduatorie al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.

10.4. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario l'ammontare del contributo provvisoriamente concesso, nel rispetto delle risorse disponibili ed assegna allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; la mancata comunicazione dell'accettazione comporta la decadenza dal contributo.

10.5. Gli elementi di valutazione di cui all'art. 10 del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii., come valutati dalla Commissione tecnica sulla base della istanza pervenuta, pena la revoca del contributo, devono sussistere, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca in una fascia superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo.

10.6. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in

caso contrario il contributo è revocato.

10.7 In caso di economie di spesa, la graduatoria dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziata a tal fine nel Bilancio di previsione 2019, se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento non può essere finanziata parzialmente.

Art. 11 **(Spese ammissibili e non ammissibili)**

11.1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a) spese di personale: per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni;
- b) spese di trasferta: per il personale di cui alla lettera a) e di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera c), ad esclusione delle spese per vitto; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
- c) spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
- d) spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
- e) spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
- f) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
- g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
- h) altre spese: non comprese nelle lettere da a) a g), indicate come indispensabili per la realizzazione degli eventi. Le altre spese devono essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione della proposta di evento pena la loro mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente art. 5.

11.2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.

11.3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui al comma 1, lettera h) e ne verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.

11.4. Sono ritenute inammissibili:

- a) le spese connesse al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi;
- b) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte;
- c) le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
- d) le spese carenti di documentazione giustificativa e non corredate dei documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa;
- e) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;

f) le spese documentate con titoli giustificativi non completi.

11.5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a) può essere considerata ammissibile se costituisce elemento indispensabile alla realizzazione dell'evento e va dettagliatamente specificata in sede di presentazione della proposta di evento, pena la mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo. La valutazione è comunque rimessa al Servizio competente.

Art. 12 **(Rendicontazione delle spese)**

12.1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, a pena di decadenza, al Servizio competente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

12.2. La rendicontazione delle spese è effettuata utilizzando, **a pena di inammissibilità**, l'allegato B - **Nota a corredo della rendicontazione** allegato al presente Avviso reperibile sul sito istituzionale della Giunta Regionale www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti ed è corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione da rendere ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. n. 136/2010);
- Dichiarazione ex art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
- Scheda Trasparenza ex art 22 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (D.P.R. n. 600/73 art 28) del 4% Ires/Irpef;
- Dichiarazione della presenza o meno di rappresentanti nominati dalla Regione Abruzzo all'interno dei propri organi associativi;
- Certificazione di regolarità contabile da rendere ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e s.m.i., (qualora il contributo provvisoriamente concesso superi l'importo di euro 10.329,14);
- Certificato attribuzione codice fiscale/partita iva;
- Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
- Documenti giustificativi, in copia, delle spese sostenute.

12.3. Per documenti giustificativi delle spese sostenute si intendono: atti che consentono di provare la certezza e la misurabilità dell'operazione (es. fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, biglietti ecc., non sono ammessi gli scontrini fiscali), corredata da documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento (es. mandato di pagamento quietanzato nel

caso di ente pubblico; bonifico bancario; matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario; per i pagamenti in contanti, stampa della Contabilità ufficiale ovvero quietanza liberatoria del soggetto creditore entro i limiti fissati dalla normativa; richiesta di rimborso spese di trasferta con allegate le relative ricevute).

12.4. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella ammessa a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute. Qualora in sede di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e dichiarata ammissibile sia inferiore ad euro 25.000,00 si procederà alla revoca del contributo.

Art. 13

(Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi)

13.1. Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal precedente art. 5 e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente Avviso.

13.2. La liquidazione del contributo di importo superiore ad euro 5.000,00 a favore di Enti privati è subordinata all'esito favorevole della verifica di cui all'art. 48bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*).

Art. 14

(Disposizioni finali)

14.1. I dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi, ai sensi della normativa vigente.

14.2. Per ogni eventuale controversia è competente il Tribunale di L'Aquila.

14.3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii..

14.4. Il presente avviso è pubblicato sulla Home page della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Giunta Regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)